



**CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI**

***REALIZZAZIONE DEL CASO PILOTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CREATIVE@HUBS.***

Il giorno quattro del mese di maggio dell'anno 2023 con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge ,

**TRA**

la Camera di Commercio I.A.A. di Bari (Amministrazione aggiudicatrice) C.F.:80000350720, rappresentata dalla Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo (C.F.: XXXXXXXXXXXXX) nella sua qualità di Dirigente del Settore Staff e Promozione Segreteria Generale

**E**

la Società Nuova Fiera del Levante S.r.l. P.I. 07964940725, con sede in Bari al Lung. Starita n. 4 (gestore/appaltatore/fornitore) rappresentata dal Dr. Giuseppe Riccardi C.F.: XXXXXXXXXXXXX nella qualità di Vice Presidente,  
si conviene e pattuisce tra le parti il presente contratto di appalto di servizi

**PREMESSO CHE**

- **con** deliberazione della Giunta camerale n. 54 del 10.06.2022, per le motivazioni ivi addotte, veniva autorizzata la Sottoscrizione di un accordo istituzionale ex art. 15 della L. n. 241 del 1990 tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e la Camera di Commercio I.A.A. di Bari nell'ambito delle attività previste dal Progetto [Creative@hubs](#), Interreg V – A Greece\_Italy”;
- **con** determinazione Presidenziale n. 2 del 14.02.2023 si provvedeva all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023 – 2024 ai sensi dell'art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **con** deliberazione n. 14 del 28 febbraio u.s., la Giunta camerale ha provveduto a ratificare la su



citata determinazione Presidenziale;

- **con** determinazione del Dirigente del Settore Staff e Promozione Segreteria Generale, n. 83 del 7 marzo u.s., si è provveduto ad indire, ex art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2, lett. b) punto 2) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, per l'importo complessivo di Euro 203.303,28 oltre iva, mediante uso della piattaforma EmPulia del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia Innovapuglia S.p.A.;

- **al fine** di dare corso alla procedura di cui sopra, si è provveduto ad invitare Nuova Fiera del Levante s.r.l. di Bari, quale unico operatore economico, ricorrendone i presupposti giuridici e fattuali, tecnicamente in grado di fornire i servizi espressamente elencati nella su citata determinazione, di cui all'Allegato 1 - Progetto Operativo Specifico – all'Accordo stipulato tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e la Camera di Commercio di Bari, giusta deliberazione della Giunta camerale n. 54 del 10.06.2022;

– **a seguito** di invito inoltrato mediante la piattaforma su menzionata, registrato al protocollo EmPulia n. PI082476-23 del 10.03 u.s., è pervenuta, entro il termine fissato nelle ore 12:00 del 20 marzo c.a., l'offerta da parte della Nuova Fiera del Levante per l'importo complessivo di € 201.270,25 oltre IVA come per legge, per un ribasso pari all'1% sull'importo a base d'asta;

- **che**, nelle more del perfezionamento delle verifiche previste ex lege, in capo all'Operatore economico di che trattasi, in merito alla sussistenza dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 6 del 22 marzo u.s. si è provveduto ad aggiudicare e affidare il servizio di che trattasi alla Nuova Fiera del Levante s.r.l., in via d'urgenza ex art.8 del d.l.76 del 2020, convertito nella legge 120, successivamente modificato ex art. 51 co. 1 lett. f) D. L. n. 77/2021, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura de qua, attesa l'imminente scadenza del termine di realizzazione del progetto di che trattasi, prevista per il 30 settembre p.v., pena la perdita dei finanziamenti comunitari, per l'importo complessivo di € 201.270,25 oltre IVA come per legge, per un ribasso pari all'1% sull'importo a base d'asta;

- **che** con nota camerale protocollo n. 46734 del 27 marzo 2023, a mezzo p.e.c. si è provveduto a notificare all'Operatore economico in argomento il provvedimento su richiamato;

- **che** si è provveduto, altresì, ad effettuare, con esito positivo, in capo all'Operatore economico di che trattasi, le verifiche previste ex lege al fine di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione,



giusta documentazione acquisita in atti;

- **che** è pervenuta l'informazione liberatoria provvisoria antimafia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L. 16/07/2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n. di conversione 11 settembre 2020, n. 120, successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. c), n. 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

- **che** l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi del su richiamato disposto normativo "consente di stipulare, approvare, o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva,.....";

- **che** la determinazione di cui sopra è divenuta efficace ai sensi di legge, atteso che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche in merito all'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:**

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Articolo**

##### **1**

##### **Definizioni**

1. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo, che viene sottoscritto mediante scrittura privata, hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via graduata:
  - a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

##### **Articolo**

##### **2**

##### **Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella re-



stante parte della presente scrittura privata, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo sottoscritto mediante scrittura privata.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, ancorché non materialmente allegati:

la lettera di invito e relativi Allegati  
il Capitolato Speciale d'Appalto  
l'offerta economica

### Articolo 3

#### Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore del servizio di ***“realizzazione del caso pilota della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari nell’ambito del Progetto CREATIVE@HUBS”*** come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Le predette prestazioni dovranno essere svolte con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché degli atti di gara con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto.
3. L'Amministrazione, ai sensi e per effetto dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo complessivo del presente contratto.

### Articolo 4

#### Efficacia e Durata

1. Fermo restando le prestazioni rese dall'operatore economico ad oggi a seguito dell'affidamento d'urgenza ex art. 8 del d.l.76 del 2020, convertito nella legge 120, successivamente modificato ex art. 51 co. 1 lett. f) D. L. n. 77/2021, giusta determinazione dirigenziale n. 6 del 22 marzo 2023, Il presente Contratto Esecutivo andrà a scadere il 30.09.2023, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'art. 17.
2. Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, come specificatamente elencate nel Capitolato



Speciale d'Appalto a cui integralmente si rinvia, dovranno essere rese conformemente alle modalità e i tempi di cui al predetto documento e, per la parte di pertinenza, all'Allegato 1 - Progetto Operativo Specifico – all'Accordo stipulato tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e la Camera di Commercio di Bari, giusta deliberazione della Giunta camerale n. 54 del 10.06.2022.

#### **Articolo**

#### **5**

#### **Proprietà**

1. Tutti i risultati prodotti e/o rilasciati nell'esecuzione delle attività contrattuali, saranno di proprietà dell'Amm.ne senza limitazioni di alcun tipo. L'Amm.ne potrà utilizzare e riutilizzare completamente ed in parte quanto prodotto, anche dopo la scadenza del contratto. L'Amm.ne potrà, senza alcuna limitazione, memorizzare, riprodurre, condividere e distribuire tali risultati a terzi.
2. L'Impresa garantisce la piena proprietà dei dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione delle attività e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

#### **Articolo**

#### **6**

#### **Erogazione delle prestazioni**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di erogare le prestazioni di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione entro i termini e secondo modalità e condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

#### **Articolo**

#### **7**

#### **Gestione del Contratto Esecutivo**

1. Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, l'interfaccia del Fornitore con l'Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Esecutivo nominato dal Fornitore. il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
2. Le attività tecniche e amministrative di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione nella persona del Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto (D.E.C).



3. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Responsabile dell'Esecuzione del contratto per l'Amministrazione.
5. Il Responsabile dell'esecuzione del Fornitore dovrà interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione dell'Ente, incaricato del monitoraggio e del controllo delle prestazioni, fornendo tutte le informazioni e documentazioni necessarie al completo controllo tecnico-amministrativo-contabile delle prestazioni erogate in attuazione del presente contratto; detto controllo comporterà verifiche a campione ed ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta effettuazione delle prestazioni contrattuali rese dal Fornitore Contraente. In ogni caso, fatte salve le funzioni autonomamente svolte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla fattispecie testè descritta, si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 101 e ss. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e le norme di cui al D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

### **Articolo 8**

#### **Consegna**

1. La consegna, intendendo con questo termine l'insieme delle prestazioni finali e/o intermedie erogate, dovrà essere effettuata dal Fornitore entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e, per la parte di pertinenza, dall'Allegato 1 - Progetto Operativo Specifico – all'Accordo stipulato tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e la Camera di Commercio di Bari, giusta deliberazione della Giunta camerale n. 54 del 10.06.2022, dovrà essere completa e da effettuarsi secondo le modalità indicate dall'Amm.ne.
3. La prestazione dovrà essere realizzata con attrezzature e materiali propri del fornitore.
4. La consegna non solleva l'Impresa dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna.

### **Articolo 9**

#### **Verifica di conformità e Accettazione**

1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto, il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto



per l'Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità delle prestazioni erogate al Capitolato Speciale d'Appalto. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.

2. Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per l'Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente comma, si impegna a presentare, entro 7 (sette ) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano dei correttivi che dovrà essere implementato nei successivi 10 (dieci) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di ultimazione.
3. Le prestazioni rivenienti dai rilievi di cui sopra, saranno sottoposte ad un'ulteriore verifica da parte del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto alla presenza di un Rappresentante del Fornitore.
4. Ove non si riscontrino difetti o carenze, la verifica avrà valore positivo. Le operazioni di verifica risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per l'Amministrazione e dal Rappresentante del Fornitore in doppio originale per il Fornitore e l'Amministrazione. Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di prima verifica, le prestazioni non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio previste nelle prove di verifica, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per l'Amministrazione, che comunque non potranno essere superiori ai 10 (dieci) giorni solari. Decorso detto termine, il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per l'Amministrazione procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le prestazioni non risultassero ancora conformi alle specifiche, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente Contratto Esecutivo, con riserva del diritto al risarcimento del danno.
6. In ogni caso, l'Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta dal Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali.

**Articolo  
10**

**Penalità**



1. Per l'inosservanza delle clausole e delle prescrizioni del presente capitolato nonché in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, l'Ente committente, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni della ditta aggiudicataria, applicherà una penale variabile secondo la gravità della stessa, così meglio chiarito di seguito:
  - per la realizzazione di prestazioni non corrispondenti al presente capitolato si applicherà una penale variabile da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la gravità dell'inadempimento o del non esatto adempimento;
  - ogni e qualsivoglia ritardo nell'esecuzione dell'appalto, anche parziale, determina l'inadempimento della prestazione, per cui nessun compenso sarà corrisposto all'appaltatore, neppure per eventuali spese sostenute, che resteranno a suo totale ed esclusivo carico, unitamente ai danni subiti dal Committente, sia in via diretta, sia in via di regresso da parte di terzi.
  - in ogni caso l'Ente Committente si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dai ritardi stessi potranno derivare anche nei confronti di terzi, nonché per eventuali danni causati a qualunque titolo all'immagine dello stesso per i quali si riserva di applicare una penale nella misura del 20% del valore dell'appalto .

#### **Articolo**

#### **11**

#### **Corrispettivi**

1. Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro 245.549,705 Iva e oneri inclusi (duecentoquarantacinquemilacinquecentoquarantanove/705).
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del





corrispettivo contrattuale.

## **Articolo**

### **12**

#### **Trasparenza dei prezzi**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - i. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
  - ii. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
  - iii. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo**

### **13**

#### **Fatturazione e pagamenti**

1. Le fatture in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative ai corrispettivi dovuti secondo quanto previsto al precedente art. 11 vengono emesse dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità. I corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuata. Ciascuna fattura elettronica verrà corrisposta nel termine e secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'Appalto, opportunamente rendicontata secondo le modalità previste dal Regolamento UE



nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento.

2. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle forniture e dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione tramite PEC.
3. I pagamenti sono subordinati all'effettiva e materiale erogazione della prestazione per stati di avanzamento. Il pagamento del corrispettivo è disposto dall'Ente successivamente al ricevimento, di volta in volta, di regolare fattura a conclusione delle prestazioni effettivamente rese e collaudate, mediante rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione a firma del R.U.P./D.E.C. E previa acquisizione di idonea rendicontazione come sopra specificato.

In particolare, i diversi servizi saranno liquidati secondo gli stati di avanzamento come dettagliatamente disciplinati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, a richiesta del Fornitore, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione che l'aggiudicatario dovrà fornire entro 30 giorni dalla stipula del contratto e che dovrà essere preventivamente validato dal RUP.

In particolare, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura in modalità elettronica (ai sensi dell' art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55).

L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n.55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del Sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio committente, consultabile all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato



pagamento della stessa.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della CCIAA di Bari del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto all'art. 30 comma 5, del D.lgs. 50/2016.

5. In conformità delle disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010, e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà su di un conto dedicato anche non in via esclusiva all'oggetto della presente gara, che dovrà essere opportunamente comunicato.

#### **Articolo**

#### **14**

#### **Cauzione**

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto esecutivo, si dà atto che il Fornitore ha prestato cauzione definitiva di € 20.127,02 a mezzo polizza fidejussoria n.1/61382/96/192841967, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni Ag. di Bari Codice Subagenzia n.143.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta



esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste all'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

3. Qualora l'ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
  - I. per effetto dell'applicazione di penali, o
  - II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l'incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di modifiche contrattuali,il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

**Articolo  
15**

**Subappalto**


1. Il Fornitore all'atto di partecipazione alla gara ha dichiarato nel DGUE di non ricorrere al subappalto.

**Articolo  
16**

**Divieto di cessione del Contratto**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore, fatta salva la possibilità per il Fornitore, previa comunicazione all'Amministrazione di cessione a società facenti parte del gruppo cui appartiene. In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.

**Articolo  
17**



## Risoluzione e recesso

### **RISOLUZIONE**

L'Ente camerale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali, previa diffida ad adempiere.

L'Ente camerale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amm.ne;
2. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'affidatario;
3. cessazione o fallimento dell'affidatario;
4. risultanze negative dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L. n. 76/2020 e dell'art. 92 comma tre dl D. lgs. 159/2011 .

L'Ente camerale si riserva, inoltre, di risolvere il contratto, qualora accerti incapacità dell'aggiudicatario nell'espletare i servizi, evidente negligenza nell'eseguirli o difformità rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e, per la parte di pertinenza, nell'Allegato 1 - Progetto Operativo Specifico – all'Accordo stipulato tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e la Camera di Commercio di Bari (deliberazione della Giunta camerale n. 54 del 10.06.2022), la prestazione dovrà essere completa e da effettuarsi secondo le modalità indicate dall'Amm.ne. In tal caso l'Amm.ne si riserva la facoltà, oltre che di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche di operare l'eventuale esecuzione in danno del contratto, al fine di raggiungere il completamento della fornitura di servizi oggetto dell'appalto. Resta sempre salvo il diritto dell'Amm.ne di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amm.ne procederà alla revoca dell'aggiudicazione incamerando la cauzione prestata e facendo salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 108 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **RECESSO**

L'Amm.ne si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante l'invio di apposita comunicazione a mezzo p.e.c. almeno 15 giorni prima della data del recesso.

In tal caso, l'Amm.ne si obbliga a pagare all'aggiudicatario un'indennità corrispondente a quanto segue:



- prestazioni già eseguite dallo stesso al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amm.ne;
  - eventuali spese già sostenute dal fornitore, opportunamente documentate e riconosciute.
- Per quanto non previsto si rinvia all'art. 109 D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **Articolo 18**

#### **Forza maggiore**

1. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore a tale Parte non imputabili.
2. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca l'esecuzione della prestazione da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore aggiudicatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
3. L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente la prestazione.

### **Articolo 19**

#### **Responsabilità Civile**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Amm.ne è estranea ai rapporti del Fornitore con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.
3. Perciò, il Fornitore terrà indenne l'Amm.ne nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo. Nel caso in cui all'Amm.ne fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente riconducibili all'attività del Fornitore, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, a rimborsare all'Amm.ne a prima



richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la stessa fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultima di rivalersi sui crediti vantati dall'aggiudicatario o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.

4. Il Fornitore assicura di tenere indenne l'Amm.ne anche nel caso di eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale in generale.
5. La ditta aggiudicataria si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Amm.ne.

Essa risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del committente.

Conseguentemente, il Fornitore esonera il committente da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarlo da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata.

A garanzia di quanto sopra, l'aggiudicatario ha presentato idonea polizza di assicurazione n. 160534162/14 per responsabilità civile verso terzi, Ente committente compreso, stipulata con rilasciata da UnipolSai Assicurazioni Ag. di Bari Codice Subagenzia n.143, con i massimali di seguito indicati:

RC verso terzi:

- per sinistro pari a € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00)
- per persona pari a € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00)
- per cose pari a € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00)

Rc verso I prestatori di lavoro:

- per sinistro pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00)
- per persona pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)

## Articolo 20

### **Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare



previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il presente Contratto Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

#### **Articolo 21**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative alla presente scrittura privata la quale sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo**

#### **22**

#### **Foro**

#### **Competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è del foro di Bari .

#### **Articolo**

#### **23**


##### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "Regolamento UE") circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che loro spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa europea.





2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, anche relativi a soggetti terzi coinvolti nelle attività di trattamento quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti e collaboratori del Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione tecnica, economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a soggetti terzi titolati quali il Titolare/Responsabile del Trattamento oggetto del presente contratto, a collaboratori esterni e Organismi Pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per adempiere alle attività afferenti o collegate all'esecuzione del presente Contratto.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.
5. Il Fornitore prende atto che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione e sono in ogni caso soggetti agli obblighi imposti dalla vigente normativa sulla trasparenza delle attività dell'Amministrazione.
6. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante per la protezione dei dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5-5-2017).
7. Il Fornitore si impegna con il presente contratto ad accettare la eventuale designazione da



parte dell'Amministrazione a Responsabile/Sub-Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR relativamente ai dati personali di cui la medesima Amministrazione è Titolare/Responsabile del Trattamento. Il Fornitore è comunque autorizzato al trattamento degli eventuali dati personali nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente ivi previsti. Le modalità di trattamento dovranno essere improntate ai disposti del Regolamento UE 679/2016, del Dlgs 196/2003 e s.m.i. e dovranno essere conformi alle condizioni contenute nella nomina a Responsabile/Sub-Responsabile del Trattamento se predisposta.

Letto, approvato e sottoscritto

*Bari, lì 04/05/2023*

\_\_\_\_\_  
(Per l'Amministrazione)

\_\_\_\_\_  
(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 Proprietà, Art. 6 Erogazione delle prestazioni, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 12 Trasparenza dei prezzi, Art. 14 Cauzione, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

*Bari, lì 04/05/2023*

\_\_\_\_\_  
(per il Fornitore)